





## IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTI il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2 - lettera b); l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406; la legge 27 giugno 1988, n. 242; la legge 20 aprile 1989, n. 142; il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;

VISTO il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonché l'art. 25 D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento;

RITENUTA l'opportunità di indire una sessione di esami di Avvocato presso le sedi delle Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l'anno 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

### DECRETA

#### ART. 1

E' indetta per l'anno 2007 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia,



- 2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
- 3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a).
- 4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all'imposta di bollo (Euro 14.62):
- a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante l'avvenuto conseguimento della laurea;
  - b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e degli art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101;
- Dovrà essere altresì allegata la ricevuta della tassa di Euro 12,91 (dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per "Codice Ufficio" si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
- 5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza.
- 6) I candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni (21 novembre 2007) precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett. b) del presente articolo.
- Il termine perentorio di cui sopra sarà da considerarsi osservato solo se il certificato perverrà (e non sarà meramente spedito) alle Corti di Appello entro il termine stesso. Ciò al fine di consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto dall'art. 17 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
- 7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lett. b) del presente articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
- 8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

